

Ammontare complessivo dei debiti – anno 2025
€ 756.235,72

Numero imprese creditrici – anno 2025
120

Note esplicative

Fonte Dati: Area RGS Ragioneria Generale dello Stato - Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)

Data di riferimento: 30/01/2024

Normativa di riferimento: art. 33 e art. 9bis D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 9bis del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, l'ammontare complessivo dei debiti, oggetto di pubblicazione, corrisponde al dato dello stock dei debiti commerciali anno 2024 presente nella sezione PCC-RGS. Tale importo tiene conto delle fatture non pagate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento incluse nella Piattaforma Crediti Commerciali.

Il numero di imprese creditrici si ottiene contando una sola volta i fornitori che hanno emesso le fatture non pagate.

D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016

Art. 9bis Pubblicazione delle banche dati

1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.

4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.

Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.